

GenIUS

RIVISTA DI STUDI GIURIDICI
SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E L'IDENTITÀ DI GENERE

MARIA CHIARA ERRIGO

Il linguaggio di genere e la mancata modifica del
Regolamento del Senato

PUBBLICAZIONE TELEMATICA SEMESTRALE REGISTRATA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA · ISSN 2384-9495

online first
3 luglio 2023

Il linguaggio di genere e la mancata modifica del Regolamento del Senato

Sommario

1. Linguaggio, declinazioni, diritto. Considerazioni introduttive. – 2. Linguaggio di genere, voto segreto e la mancata modifica del regolamento del Senato. – 3. Parlamento, comunicazione istituzionale e parità di genere. Qualche osservazione.

Abstract

Prendendo in esame la mancata introduzione nel Regolamento del Senato di una specifica disposizione volta a promuovere il linguaggio di genere nella comunicazione istituzionale e nelle attività dell'Amministrazione considerata, il presente contributo prova a svolgere una riflessione intorno al potere della lingua e a come l'adozione di determinate regole linguistiche possa in qualche modo plasmare la realtà, ponendosi in attuazione dello stesso principio di eguaglianza di genere.

Starting with the failure to introduce in the Senate Rules of Procedure a specific provision aimed at promoting gender language in institutional communication and in the activities of this Administration, this paper tries to carry out a reflection around the power of language and how the adoption of certain linguistic rules can somehow shape reality and place itself in implementation of the of gender equality.

1. Linguaggio, declinazioni, diritto. Considerazioni introduttive

«Le parole non sono bolle che, leggere, svolazzano nell'aria per poi all'improvviso scoppiare e sparire per sempre. Al contrario, le parole hanno un peso e una consistenza [...]. Con le parole agiamo sul mondo, sulla società, sulle persone, a volte in modo più eclatante di altri, ma il rapporto tra lingua e realtà è sempre strettissimo»¹.

Le parole plasmano la realtà; con le parole si “costruiscono” mondi, storie, regole, che a sua volta si diffondono e innervano il vivere sociale, l'esperienza umana delle cose e delle relazioni². Allo stesso

* Ricercatrice di Diritto costituzionale, Università di Parma. Contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco.

1 M. Manera, *La lingua che cambia*, Torino, Eris edizioni, 2021, 9, 11.

2 «Non vi sono dubbi sull'importanza della lingua nella «costruzione sociale della realtà»: attraverso di essa si assimilano molte delle regole sociali indispensabili alla nostra sopravvivenza, attraverso i suoi simboli, i suoi filtri si apprende a vedere il mondo, gli altri, noi

modo, linguaggio e diritto rappresentano due dimensioni in stretta connessione, quali «*“istituti primari”, nati dalla convenzione sociale [...] “sistemi” tendenti a una forte organizzazione interna, ma anche in perpetuo riassetto nel divenire storico della società medesima*»³; esiste un legame profondo e sostanziale fra norma giuridica ed espressione linguistica, la quale dà forma al diritto, divenendo elemento costitutivo del processo di interpretazione e applicazione della norma stessa⁴. Attraverso le strutture linguistiche, la norma si rivela, si materializza e agisce sulla realtà sociale. Eppure, la lingua non è soltanto un puro “strumento” formale; essa è un fattore ulteriore e decisivo per l’espressione e l’efficacia del messaggio che si vuole veicolare.

Nei tempi più recenti, lingua e diritto sembrano trovare un particolare punto di congiunzione nella rappresentazione e valorizzazione del *genere*⁵. Il percorso di eguaglianza fra uomo e donna comincia ad estendersi anche con un’attenzione particolare al piano linguistico, sul quale si riflettono evoluzioni sociali ed esigenze di riconoscimento di un cammino che, tuttavia, si presenta, oggi, ancora incompiuto. La lingua risente indubbiamente della storia culturale della propria società, ma, al contempo, presenta un carattere prezioso di “mutevolezza”, una “risorsa” attraverso la quale trovano spazio trasformazioni ideologiche e sociali⁶.

È stato evidenziato come la lingua italiana si costruisca attraverso una prospettiva androcentrica, utilizzando quindi il genere maschile come parametro generale di riferimento⁷; tuttavia, occorre considerare che l’utilizzo di un linguaggio grammaticalmente corretto prevede, in realtà, la declinazione dei sostantivi al corrispettivo maschile o femminile (a seconda del genere del soggetto a cui si faccia riferimento)⁸. Nondimeno, questa operazione, che sembra a prima vista così scontata, appare in realtà

stesse/i e a valutarli», così A. Sabatini, *Il sessismo nella lingua italiana*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 1987, 19.

³ F. Sabatini, *Analisi del linguaggio giuridico. Il testo normativo in una tipologia generale dei testi*, in M. D’Antonio (a cura di) *Corso di studi superiori legislativi 1988-1989*, Padova, CEDAM, 1990, 675 ss.

⁴ Si veda A. Merkl, *Il duplice volto del diritto*, Milano, Giuffrè, 1987, 125, affermando che «*La lingua, tuttavia, non è affatto una vietata porticina di servizio attraverso la quale il diritto naturale s’introduce di soppiatto – essa è piuttosto il grande portone attraverso il quale tutto il diritto entra nella coscienza degli uomini. Dal momento che il diritto da applicare [...] è rivestito della forma linguistica, la sua applicazione si deve bene o male adattare a questa forma*»; R. Sacco, *Lingua e diritto*, in *Ars Interpretandi*, 2000, 119, secondo cui «*la conoscenza del diritto, il diritto stesso, hanno bisogno della lingua. È dunque possibile interrogarsi sulla misura e sui modi in cui la lingua serve ai bisogni del diritto e della giurisprudenza*»; P. Caretti, *Discutere del linguaggio dei giuristi per riflettere sul loro ruolo oggi: qualche considerazione a conclusione del Convegno “La lingua dei giuristi”*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2015, n. 3, 1ss.; B. Malaisi, *Il linguaggio di genere in ambito giuspubblicistico*, in *federalismi.it*, 4 maggio 2011, 1 ss.

⁵ In merito al concetto di genere, si deve precisare che «*[a]l di fuori del dominio strettamente grammaticale, la parola genere è usata per indicare il sesso del referente umano [...]. Tra genere e sesso non vi è tuttavia un rapporto di stretta sinonimia. [...] il sesso rappresenta una categoria strettamente biologica, cui vengono tuttavia associati, per effetto di una costruzione culturale, tratti e ruoli destinati a distinguere, e spesso discriminare, uomini e donne*», così S. Luraghi, A. Olita, *Introduzione*, in S. Luraghi, A. Olita (a cura di), *Linguaggio e genere*, Roma, Carocci, 2006.

⁶ Di nuovo A. Sabatini, *Il sessismo nella lingua italiana*, nell’ambito delle sue *Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua*, cit., evidenzia come la lingua sia soggetta a trasformazioni di carattere ideologico e valoriale, attraverso le quali determinate parole – la studiosa fa l’esempio di termini come “giudeo” o “negro” – vengano sentite come inadeguate, offensive, discriminatorie, dando luogo ad un mutamento degli usi linguistici, frutto certamente di una «*precisa azione socio-politica*», 98.

⁷ Ad esempio, si veda C. Robustelli, *Linguaggio di genere*, in M. Beneforti, L. Candiani, L. Galigani (a cura di), *Pistoia. Tracce, storie e percorsi di donne*, Roma, EUS, 2017, 151 ss.; S. Baldin, *Eguaglianza di genere e principio antisubordinazione. Il linguaggio non discriminatorio come caso di studio*, in questa *Rivista*, 2016, n. 1, 75 ss.

⁸ Ai fini della declinazione al femminile o al maschile, appare estremamente chiarificatrice la seguente classificazione di carattere tecnico-linguistica, in base alla quale i sostantivi sono categorizzati in questo modo: 1) nomi indipendenti o di genere fisso, dove maschile e femminile sono nomi completamente diversi (ad esempio, marito e moglie; fratello e sorella); 2)

molto più ardua di quello che possa sembrare. Le abitudini linguistiche e culturali costituiscono un freno significativo alla messa in atto di formulazioni, che, seppure appaiano, per così dire, “nuove”, rientrano perfettamente nel dettato grammaticale della lingua considerata.

Dal punto di vista più strettamente tecnico-linguistico, la declinazione dei nomi al maschile e al femminile sottende di per sé a ragioni di carattere più che altro organizzativo – pragmatico, dirette a meglio soddisfare il proprio interlocutore; infatti, «*in italiano l’assegnazione del genere grammaticale, per gli esseri animati, viene effettuata su base referenziale, cioè in base al sesso del referente (quindi un essere maschile è di genere grammaticale maschile e un essere femminile di genere grammaticale femminile): se l’assegnazione del genere non rispetta questa distribuzione possono verificarsi equivoci*»⁹. In questa prospettiva, l’utilizzo generalizzato del maschile, talora, può rivelarsi esso stesso fuorviante, riconnettendo l’immagine della persona a cui si fa riferimento a quel determinato genere, anche laddove non sia così, finendo per creare e inviare una informazione ambigua o inesatta¹⁰.

Il problema del linguaggio di genere o dell’utilizzo di un linguaggio maggiormente inclusivo è un argomento fortemente discusso, progressivamente emerso con l’ingresso delle donne nella vita politica e sociale, nell’ambito di ruoli professionali fino a qualche tempo fa esercitati (o in taluni casi, esercitabili) soltanto dall’uomo. La discussione sorge, in particolare, con riguardo alla declinazione dei cosiddetti nomi agentivi, relativi cioè a cariche, professioni, titoli (professore/professoressa; avvocato/avvocata; sindaco/sindaca; chirurgo/chirurga; deputato/deputata; senatore/senatrice), in relazione ai quali la versione al femminile è spesso percepita come cacofonica o come forzatura rispetto al linguaggio “ordinario”. Secondo Alma Sabatini, nel suo importante saggio *Il sessismo nella lingua italiana*, «*non vi sono dubbi che, all’origine del problema degli agentivi, vi è la netta divisione dei ruoli fra donne e uomini e la preclusione di alcune carriere alle donne [...] Esisterebbe anche un problema analogo di forme linguistiche maschili per occupazioni “femminili” (più raro e diversamente risolto)*»¹¹.

In passato, ad esempio, l’uso di un linguaggio prettamente maschile ha legittimato l’esclusione delle donne da determinate categorie professionali e dalla vita politica. Nel primo caso, il riferimento è alla vicenda di Lidia Poët alla quale fu negato il diritto di esercitare la professione forense, proprio in quanto il dettato legislativo contemplava soltanto il termine “avvocato” e non il corrispettivo femminile, affermandosi in quella vicenda che «*non è poi un argomento tanto lieve quello del trovarvisi sempre adoperato il genere mascolino avvocato, e mai la parola avvocata, che pure esiste nella lingua italiana, e si usa nel comune parlare. Non si disconosce che quando nelle leggi si usa il genere mascolino, uomo, il più delle volte, ma non sempre, si può intendere compreso altresì il femminile, la donna; ma ciò non potrà e non dovrà mai ammettersi quando pel legislatore si sarebbe dovuto, come nel caso speciale, creare una capacità e condizione giuridica particolare affatto nuova, del tutto sconosciuta nelle precedenti leggi già imperanti nella materia, e di più contraria alle antiche tradizioni storico-*

nome di genere comune, che possiedono un’unica forma al maschile e al femminile (l’individuazione di uno o dell’altro sarà determinata in base all’articolo; ad esempio, il/la docente, lo/la astronauta); 3) nomi di genere promiscuo, i quali possiedono un’unica forma per maschile e femminile e riguardano solitamente il mondo animale. In questi casi, il genere è indicato attraverso l’apposizione dell’aggettivo corrispondente (ad esempio, la giraffa maschio, la giraffa femmina); 4) nome di genere mobile, nell’ambito dei quali si hanno desinenze diverse per maschile e femminile, o, talora, per quest’ultimo, si aggiunge un suffisso (ad esempio, maestro/maestra; direttore/direttrice). Sul punto, cfr., V. Gheno, *Nomi professionali femminili: singolarità o normalità?*, in *Lavoro Diritti Europa*, 2020, n. 2, 3-4.

⁹ C. Robustelli, *Pari trattamento linguistico di uomo e donna, coerenza terminologica e linguaggio giuridico*, in R. Zaccaria (a cura di), *La buona scrittura delle leggi*, Camera dei Deputati, Roma, 15 settembre 2011, 182.

¹⁰ M. Manera, *La lingua che cambia*, cit., 34 ss.

¹¹ A. Sabatini, *Il sessismo nella lingua italiana*, cit., 25.

giuridiche, ad ogni constumanza, e di introdurre una sì radicale innovazione nell'esercizio di una professione d'indole virile prevalente [...]. Sicuramente è da credersi che se il legislatore avesse avuto cotale straordinario intendimento, avrebbe inserito nelle disposizioni generali della legge una chiara ed espressa dichiarazione»¹².

Nel secondo caso, invece, il termine «regnicoli», presente all'art. 24 dello Statuto Albertino (in base al quale «tutti i regnicoli [...] sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici [...]»), fu interpretato in modo restrittivo, inteso quale riferimento ai soli soggetti di genere maschile, con il mancato riconoscimento in capo alle donne dei relativi diritti politici, evidenziando che «ove si ponga mente alle esigenze a cui si intese soddisfare mediante la concezione dello Statuto, si scorgerà di leggieri che i suoi compilatori non poterono avere lo intendimento di parificare a tutti gli effetti la condizione della donna a quella dell'uomo»¹³.

In questa prospettiva, lingua, genere, diritto si ritrovano legati; la declinazione linguistica riflette un atteggiamento culturale e sociale, con conseguenze anche sul piano giuridico. Dall'altra parte, però, come è stato evidenziato, se «le strutture di genere che influenzano la costruzione del diritto operano in modo specifico come implicito», il diritto può agire «a sua volta, nella costruzione del genere svelando e rovesciando l'implicito»¹⁴. Attraverso il diritto, dunque, può trovare affermazione una rilettura delle strutture di genere, la quale si costruisce attraverso un principio di eguaglianza, che non è semplicemente formale, ma deve essere letto e attuato nella sua sostanza, ponendo in essere strumenti e strategie necessarie al suo raggiungimento. Se il dettato dell'art. 3 della Costituzione italiana non permette più di intendere la parola declinata soltanto al maschile in termini restrittivi, escludendo le

- 12 Corte di Cassazione, Torino, Ud. 18 aprile 1884, in *Il Foro Italiano*, 1884, Vol. 9, 352; cfr., inoltre, il commento alla sentenza «La nostra legislazione — dicono gli scrittori i quali sono contrari all'esercizio dell'avvocatura per parte delle donne — ha un carattere prevalentemente maschile. Invero, ogni qualvolta le donne sono state poste in grado di esercitare un diritto od una funzione che avesse rapporto, direttamente o indirettamente, con la vita pubblica politica o amministrativa dello Stato, esse lo hanno dovuto ad una legge speciale ed espressa [...]. Così essendo, è evidente come per ammettere le donne all'esercizio dell'avvocatura sarebbe necessario un testo esplicito, non potendo il silenzio della legge interpretarsi nel senso di un'ammissione» in *Il Foro Italiano*, Vol. 9, 341. Sul caso di Lidia Poët e sull'ingresso delle donne nell'avvocatura italiana, si veda, C. Viale, *Lidia e altre. Pari opportunità ieri e oggi: l'eredità di Lidia Poët*, Milano, Guerini Next, 2022.
- 13 Cfr., Corte di cassazione, Roma, Ud. 15 dicembre 1906, in *Il Foro italiano*, 1907, vol. 32. Si tratta del caso di un gruppo di maestre marchigiane, che nel 1906 presentarono l'iscrizione alle liste elettorali del Comune di Senigallia. La richiesta, accolta dalla relativa Commissione elettorale, fu subito impugnata tramite ricorso dal procuratore del Re. Si apre, così, una vicenda giudiziaria per il riconoscimento del godimento dei diritti politici delle donne: il ricorso venne rigettato dalla Corte d'Appello di Ancona (la cosiddetta sentenza Mortara), affermando che l'espressione «regnicoli» di cui all'art. 24 dello Statuto Albertino faceva riferimento sia a uomini sia a donne; la sentenza, tuttavia, venne poi riformata dalla Corte di cassazione, secondo la quale per un tale riconoscimento sarebbe stata necessaria apposita disposizione di legge e nel termine «regnicoli» non poteva essere, dunque, ricompreso anche il genere femminile. Per i giudici, l'esclusione delle donne dalla vita politica era qualcosa di «ovvio» ed era testimoniata anche dal fatto che «la legge elettorale politica vigente non solo non contiene una speciale disposizione che dia alle donne il diritto all'elettorato, ma contiene invece disposizioni, dalle quali è dato argomentare come il legislatore abbia voluto negar loro siffatto diritto», 83. Sul punto, si veda, altresì, N. Sbrana (a cura di), *Donne e diritti. Dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima avvocata italiana*, Bologna, Il Mulino, 2004; G. Maestri, *Linguaggio giuridico di genere e cariche istituzionali: rileggere l'eguaglianza*, in B. Pezzini, A. Lorenzetti (a cura di), *70 anni dopo tra uguaglianza e differenza*, Torino, Giappichelli, 2019, 428-429.
- 14 Il riferimento è a B. Pezzini, *Implicito ed esplicito nel rapporto circolare tra genere e diritto*, in L. Morra, B. Pasa (a cura di), *Questioni di genere nel diritto: impliciti e crittotipi*, Torino, Giappichelli, 2015, 202; cfr. altresì B. Pezzini (a cura di), *Genere e diritto. Come il genere costruisce il diritto e il diritto costruisce il genere*, Corso di analisi di genere e diritto antidiscriminatorio, Vol. II, Lezioni, casi, materiali, Bergamo, Bergamo University Press, 2012.

donne, è altresì vero che «*da ciò non può dedursi il divieto o l'inopportunità di volgere al femminile i nomi delle cariche*»¹⁵, dei titoli, delle professioni. La declinazione al maschile di “ruoli” nell’ambito dei quali, tipicamente, la presenza femminile è minore e/o si è inserita a fatica, rimane un aspetto su cui riflettere e dove il linguaggio di genere, in questo senso, sembra poter costituire un ulteriore strumento per dare attuazione al principio fondamentale di eguaglianza fra uomo e donna, intendendosi per “parità” non un «*adeguamento alla norma “uomo”, bensì reale possibilità di pieno sviluppo e realizzazione per tutti gli esseri umani nelle loro diversità*»¹⁶.

2. Linguaggio di genere, voto segreto e la mancata modifica del regolamento del Senato

Il linguaggio di genere all’interno del contesto politico-istituzionale vive un processo di affermazione ancora molto frammentario. In particolare, l’utilizzo della declinazione al femminile dei nomi di cariche e titoli, sebbene si dimostri oggi maggiormente diffuso, si presenta ancora disomogeneo. A ciò deve aggiungersi la scelta linguistica del Governo dell’attuale legislatura, nell’ambito del quale la Presidente del Consiglio dei Ministri, prima donna a ricoprire questa carica dall’inizio della Repubblica italiana ha espressamente chiesto di essere chiamata “il Signor Presidente”, declinando il nome della carica al maschile¹⁷. La scelta della Presidenza del Consiglio dei ministri sembra porsi, in qualche modo, in linea con un’altra e precedente decisione operata dal Senato nel corso dell’approvazione del proprio nuovo Regolamento. Infatti, a seguito dell’entrata in vigore della legge costituzionale n. 1/2020, che introduce modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione italiana, determinando la diminuzione del numero dei parlamentari, rispettivamente, a 400 nel caso della Camera dei Deputati, a 200 nel caso del Senato¹⁸, quest’ultimo ha provveduto a riadattare il proprio Regolamento, approvando un nuovo testo a fine luglio 2022. In particolare, fra gli emendamenti presentati, emerge quello a prima firma della Senatrice Maiorino, in base al quale veniva proposta l’aggiunta di un apposito articolo, volto a promuovere, anche all’interno della comunicazione istituzionale e dell’attività amministrativa del Senato, l’utilizzo di un linguaggio “inclusivo”. L’emendamento, che sarebbe stato inserito nella veste

15 Così, G. Maestri, *Linguaggio giuridico di genere e cariche istituzionali: rileggere l’eguaglianza*, cit., 430.

16 A. Sabatini, *Il sessismo nella lingua italiana*, cit., 99; emblematiche anche le parole di G. Capograssi, *Su alcuni bisogni dell’individuo contemporaneo*, in *Opere*, V, Milano, Giuffrè, 1959, 493, affermando che le diseguaglianze «*costituiscono un dato inalterabile della struttura della vita, ma proprio assicurare la eguaglianza di condizioni in questo ambiente di diseguaglianze naturali, [...] un rendere possibile proprio il funzionamento delle diseguaglianze naturali e il loro reciproco e complementare innestarsi, in un ambiente, nel quale siano appunto assicurate a tutti gli individui [...] le condizioni, perché ognuna di queste forze abbia la piena possibilità di realizzarsi pienamente*»; A. D’Aloia, *Eguaglianza. Paradigmi e adattamenti di un principio sconfinato*, in *Rivista AIC*, 2021, n. 4, 40, «*l’eguaglianza sostanziale, non mira allo scardinamento dell’ordinamento sociale esistente, e della complessa rete di valori e logiche di cui si compone l’edificio costituzionale, ma al suo inveroamento, nella complessità degli equilibri che esso contiene*».

17 Dopo l’inizio della nuova legislatura e la nomina del Governo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fatto presente tramite apposita nota ufficiale che l’appellativo da utilizzare per riferirsi al Presidente del Consiglio dei Ministri è, appunto, «*il Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Giorgia Meloni*» (benchè a rivestire questa carica sia una donna), eliminando, così, fin da subito possibili disomogeneità all’interno della comunicazione istituzionale ed eventuali declinazioni al femminili della relativa carica (questo, forse, avrebbe potuto rappresentare anche una opportunità per influenzare le abitudini linguistiche delle persone, che attualmente prediligono ancora il maschile).

18 L. cost. 19 ottobre 2020, n. 1 “*Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei Parlamentari*”, G.U. n. 261 del 21 ottobre 2020.

dell'articolo 5 bis del Regolamento, mirava ad aggiungere la seguente formula: «*il Consiglio di Presidenza stabilisce i criteri generali affinché nella comunicazione istituzionale e nell'attività dell'Amministrazione sia assicurato il rispetto della distinzione di genere nel linguaggio attraverso l'adozione di formule e terminologie che prevedano la presenza di ambedue i generi attraverso le relative distinzioni morfologiche, ovvero evitando l'utilizzo di un unico genere nell'identificazione di funzioni e ruoli, nel rispetto del principio della parità tra uomini e donne.* 2. La Giunta per il Regolamento formula proposte per l'adeguamento del testo del Regolamento ai criteri stabiliti ai sensi del comma 1»¹⁹. L'emendamento così elaborato assegnava, dunque, al Consiglio di Presidenza il compito di provvedere alla fissazione di criteri specifici in base ai quali rendere il linguaggio utilizzato nell'ambito delle varie attività del Senato maggiormente rappresentativo. Tuttavia, come è noto, la proposta non ha trovato il riscontro sperato e non è riuscita a raggiungere la maggioranza necessaria per la propria approvazione²⁰.

Il linguaggio di genere (o, come recitava la proposta, *inclusivo*) costituisce un tema molto discusso, soggetto, in generale, a forti resistenze culturali, e sebbene autorevoli linguisti/e si siano espressi a favore²¹, affermando che la lingua italiana prevede grammaticalmente la declinazione di entrambi i generi, rimane una questione ancora aperta.

Il rigetto della proposta di modifica del Regolamento del Senato appare più che altro come un'occasione mancata, che avrebbe sicuramente potuto fare chiarezza sul punto, orientando il dibattito; sebbene l'utilizzo del linguaggio di genere non possa, di per sé, risolvere le disuguaglianze fra uomo e donna, esso, tuttavia, costituisce uno dei "mezzi" a disposizione, una possibilità per rendere, anche attraverso le strutture linguistiche, una rappresentazione più "equa" della realtà.

Non è da trascurare, inoltre, un'altra caratteristica che ha contraddistinto la votazione in esame; essa, infatti, a seguito di apposita richiesta da parte di un congruo numero di senatori, si è svolta a scrutinio segreto. L'art. 113 del precedente Regolamento del Senato, al IV comma, prevedeva la possibilità che un gruppo composto da almeno 20 senatori potesse chiedere – soltanto in determinati casi, fra i quali, appunto, l'approvazione delle modifiche al Regolamento – di utilizzare questa modalità di votazione²². L'opportunità dell'utilizzo del voto palese o segreto da parte delle Camere è stato oggetto

19 Emendamento 5.0.200 recante "disposizioni per l'utilizzo di un linguaggio inclusivo" all'art. 5 della proposta di modificazione del Regolamento del Senato, proposto dalla Senatrice Alessandra Maiorino, alla cui firma si sono aggiunte quelle delle senatrici Julia Unterberger, Felicia Gaudiano, del senatore Gianmauro Dell'Olio, e di tutti gli altri componenti del gruppo del Movimento 5 stelle. Per ulteriori informazioni in merito alla seduta di approvazione del nuovo Regolamento del Senato tenutasi in data 27 luglio 2022, si veda il resoconto stenografico della stessa https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Resaula/0/1358327/index.html?part=doc_dc-ressten_rs (ultima consultazione in data 22.12.2022).

20 In particolare, la votazione ha visto 152 voti favorevoli, 60 contrari, 16 astenuti. Al fine di ottenere la relativa approvazione sarebbe stato necessario la maggioranza assoluta, pari a 161 voti.

21 Si veda, in particolare, la sezione *L'Accademia della Crusca e la questione del genere nella lingua*, sul sito della Accademia medesima, che raccoglie saggi, articoli, interviste, attraverso i quali si prende in esame proprio l'utilizzo di un linguaggio di genere <https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/l-accademia-della-crusca-e-la-questione-del-genere-nella-lingua/16406> (ultima consultazione in data 05.01.2023). Si veda, altresì, C. Robustelli, *Lingua italiana e questioni di genere. Riflessi linguistici di un mutamento socio-culturale*, Roma, Aracne, 2018; V. Gheno, *Femminili singolari. Il femminismo è nelle parole*, Firenze, Effequ, 2019; F. Fusco, *La lingua e il femminile nella lessicografia italiana tra stereotipi e invisibilità*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2012; S. Luraghi, A. Olita (a cura di), *Linguaggio e genere*, cit.; S. Cavagnoli, *Linguaggio giuridico e lingua di genere. Una simbiosi possibile*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2013.

22 L'attuale Regolamento del Senato, così come modificato nella seduta del 27 luglio 2022 e a seguito della riduzione del numero dei parlamentari, prevede che possa chiedere la votazione a scrutinio segreto non più un gruppo pari a 20 senatori,

di numerose riflessioni all'interno del dibattito politico-istituzionale; il tema, già emerso in Assemblea Costituente²³, costituisce ancora una questione spinosa, che periodicamente riaffiora, soprattutto alla luce di questioni particolarmente dibattute. Senza potersi addentrare, in questa sede, all'interno di un tema così esteso, occorre ricordare, tuttavia, che il voto segreto nelle deliberazioni parlamentari possiede una duplice chiave di lettura: da un lato, esso costituisce uno strumento attraverso il quale salvaguardare l'autonomia e la libertà di scelta del singolo/a parlamentare, trovando la sua base giustificatrice nell'art. 67 della Costituzione, che stabilisce il divieto di mandato imperativo; dall'altra, il voto segreto può condurre anche verso una deresponsabilizzazione del deputato/senatore o della deputata/senatrice, che "protetto" dallo scudo della segretezza del proprio voto, finisce per disattendere l'attuazione del programma politico (in questo senso, si pensi al fenomeno dei cosiddetti "franchi tiratori")²⁴. La Costituzione nulla specifica in merito all'adozione del voto palese o segreto nelle deliberazioni parlamentari (ad eccezione dell'elezione del Presidente della Repubblica, per cui è stabilito lo scrutinio

bensi composto da 12 senatori; in alternativa, tale richiesta può essere effettuata «da uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica» (così l'art. 113, II co.). Sempre l'attuale Regolamento del Senato prevede, anche questa volta, altre ipotesi in cui può essere richiesto lo scrutinio segreto: in particolare, oltre a tutte le votazioni riguardanti persone e le elezioni mediante schede, qualora il prescritto numero di senatori lo richieda «sono inoltre effettuate a scrutinio segreto le deliberazioni che incidono sui rapporti civili ed etico-sociali di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32, secondo comma, della Costituzione; le deliberazioni che concernono le modificazioni al Regolamento del Senato», (art. 113, IV co. e IV co. bis). In ogni caso, si precisa che «lo scrutinio segreto può essere richiesto solo sulle questioni strettamente attinenti ai casi previsti nel comma 4. In relazione al carattere composito dell'oggetto, può essere proposta, ai sensi dell'articolo 102, comma 5, la votazione separata della parte da votare a scrutinio segreto» (art. 113, IV bis co.) e che «[l]e votazioni finali sui disegni di legge avvengono, di regola, a scrutinio palese, a meno che, trattando tali disegni di legge prevalentemente le materie di cui al precedente comma 4, non sia avanzata richiesta di votazione a scrutinio segreto. Sulla prevalenza decide il Presidente sentita, ove lo creda, la Giunta per il Regolamento» (art. 113, VII comma).

- 23 Il "problema" del voto segreto in Assemblea Costituente emerge a partire dalla seduta del 23 aprile del 1947 nell'ambito della quale era stata avanzata la richiesta di utilizzare tale modalità di votazione in merito al primo comma dell'art. 23 del progetto di Costituzione, riguardante il matrimonio. In quella sede, infatti, pur essendo stata sottolineata l'eccezionalità di questa modalità di voto, essa costituì un precedente importante, aprendo la strada ad un impiego più frequente dello scrutinio segreto; per una ricostruzione sull'introduzione dello scrutinio segreto nei lavori del Parlamento italiano e sui lavori dell'Assemblea Costituente, si veda, in particolare, il contributo di F. Sparisci, *Il voto segreto dalla Costituente ai lavori di oggi*, Bollettino di informazioni costituzionali e parlamentari, 1987, n. 3, 79 ss., il quale, fra l'altro, evidenzia come l'utilizzo del voto segreto in Assemblea Costituente rispondesse ad esigenze soprattutto organizzative, rendendo più veloci le deliberazioni da svolgere, cfr., 84.
- 24 B. Pezzini, *La questione del voto segreto in Parlamento*, in *Diritto e Società*, 1985, n. 1, 159 ss., indicando come «ogni discussione su questo tema si articola tra due poli, che sono le due facce contrapposte del segreto/strumento di indipendenza a segreto/irresponsabilità». Sul punto, si veda più recentemente F. Biondi Dal Monte, *Svelare il voto. La percezione del voto parlamentare tra comunicazione politica e rappresentanza*, in *Osservatorio delle fonti*, 2017, n. 2, 4 ss.; L. Gianniti, N. Lupo, *Diritto parlamentare*, Bologna, Il Mulino, 2008, 187 ss. Più in generale, la modalità di votazione a scrutinio segreto vede la sua introduzione nell'ambito dello Statuto Albertino del 1848, prevedendolo come obbligatorio per la votazione dei disegni di legge (così l'art. 63 dello Statuto: «Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione e per scrutinio segreto. Quest'ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale»); la norma statutaria era stata poi recepita nei regolamenti di Camera e Senato, nell'idea di preservare l'autonomia dei parlamentari davanti al Re o al Governo. Il voto segreto ha subito una sua temporanea eliminazione soltanto con il periodo fascista, con l'emanazione della L. n. 129/1939. Successivamente, esso è stato invece nuovamente applicato, a partire dai lavori dell'Assemblea Costituente e poi nei più recenti regolamenti parlamentari. Si veda, altresì, A. Casu, *Voto segreto e voto palese nei regolamenti parlamentari dal 1848 ai giorni nostri*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1986, 553 ss.

segreto, e del voto relativo al rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento, che, al contrario, deve essere sempre palese). Le ragioni di una mancata cristallizzazione nel testo costituzionale delle modalità di voto delle assemblee parlamentari sono da ricercarsi nei lavori dell'Assemblea Costituente e nel dibattito svoltosi attorno all'elaborazione dell'art. 69 del progetto di Costituzione (oggi art. 72, Cost.)²⁵. In quella sede, è noto l'emendamento proposto dall'On. Aldo Moro, volto ad eliminare l'espressione "a scrutinio segreto", affermando che «l'uso e forse l'abuso che, si è fatto di questo mezzo di votazione hanno dimostrato l'opportunità di rivedere per lo meno le modalità che lo regolano. Io non voglio entrare nel merito dell'ammissibilità o meno di questo mezzo di votazione nella Camera. Però mi ripugna che si faccia richiamo, niente meno che nel testo costituzionale, a questo sistema particolare di votazione del quale si possono dire due cose: da un lato tende ad incoraggiare i deputati meno vigorosi nell'affermazione delle loro idee e dall'altro tende a sottrarre i deputati alla necessaria assunzione di responsabilità di fronte al corpo elettorale, per quanto hanno sostenuto e deciso nell'esercizio del loro mandato»²⁶. La disciplina, dunque, è stata demandata ai regolamenti parlamentari, che hanno previsto, in un primo momento, un ampio utilizzo del voto segreto nelle proprie delibere, fino alla riforma del 1988, nell'ambito della quale si è verificato un cambio di passo e, sebbene con alcune differenze fra Camera e Senato, l'utilizzo del voto segreto costituisce una possibilità "eccezionale", attivabile soltanto in determinate condizioni²⁷.

Se la segretezza del voto nelle delibere parlamentari, quindi, riveste comunque un suo ruolo, operando una tutela sulla libertà di "coscienza" del singolo, talora, la sua applicazione sembra aver condotto ad una mancata promozione della sfera dei diritti e di libertà (si pensi non solo al presente caso, ma anche a quello del ddl Zan)²⁸.

L'approvazione dell'emendamento sul linguaggio inclusivo, volto a declinare al femminile/maschile i *nomina agentis* (senatrice/senatore; deputata/deputato; la/il Presidente...), avrebbe potuto rappresentare un passaggio significativo, considerando, più in generale, anche che all'interno dei regolamenti parlamentari (né in quello della Camera, né in quello del Senato) non si rinviene, peraltro, alcun meccanismo diretto a valorizzare la rappresentazione di genere²⁹. Nel caso del Senato, la comu-

25 Il testo dell'articolo su cui si dibatteva recitava in questo modo: «ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione di ciascuna Camera secondo le norme del rispettivo regolamento; e deve essere approvato dalle Camere, articolo per articolo, con votazione finale a scrutinio segreto», sul punto, si veda *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente*, Camera dei Deputati, Segretariato generale, Roma, 1970, vol. IV, 3240 ss.; si veda, altresì, P. Passaglia, *Art. 72*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, Utet, 2006, 1347 ss.

26 Di nuovo, *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente*, Camera dei Deputati, Segretariato generale, Roma, 1970, vol. IV, 3240 ss. Dal resoconto dei lavori dell'Assemblea Costituente emerge che la discussione attorno alla formulazione dell'art. 69 (oggi, art. 72, Cost.) fu particolarmente vivace, con la presentazione di diversi emendamenti, alcuni dei quali sulla stessa linea di Moro, volti ad eliminare l'espressione "a scrutinio segreto" (ad esempio, è il caso di Clerici, 3241, e di Persico, 3248) e, in taluni casi, finanche proponendo la sua sostituzione con l'inserimento del voto per appello nominale (ad esempio, Nobili Tito, 3241, e Caronia, 3250), ritenendo alla fine più opportuno lasciare tale scelta all'autonomia delle Camere.

27 G. Fiorucci, *Camera dei Deputati: il nodo del voto segreto*, in *Quaderni costituzionali*, 1989, 135 ss.

28 Per un commento, cfr. L. Gianniti, *Corsi e ricorsi del voto segreto a margine della bocciatura del ddl Zan*, in *Quaderni costituzionali*, 2021, n. 4, 948 ss.; si vedano altresì le osservazioni di G. Pasquino, *Il voto segreto andrebbe abolito, tranne che...*, in *Formiche.net*, 20 ottobre 2021, disponibile al link <https://formiche.net/2021/10/abolizione-voto-segreto-pasquino/> (ultima consultazione 28.12.2022), il quale, alla luce della votazione a scrutinio segreto in merito al ddl Zan, evidenzia le problematiche connesse a questa modalità di votazione e la sua opportunità soltanto laddove in discussione vi sia una persona.

29 Sebbene la questione dell'utilizzo del linguaggio di genere sia parzialmente diversa, si sottolinea che a livello parlamentare e nell'ambito dei relativi regolamenti, non è presente alcun meccanismo promozionale volto a valorizzare la partecipazione

nicazione ufficiale, dunque, rimane declinata al maschile, che, sebbene nel tempo abbia acquisito un valore anche omnicomprensivo (maschile non marcato o maschile sovraesteso o inclusivo), non è per sua natura neutro³⁰.

3. Parlamento, comunicazione istituzionale e parità di genere. Qualche osservazione

La questione dell'adozione di un linguaggio maggiormente rappresentativo ed inclusivo in documenti ufficiali è in qualche modo risalente; deve essere ricordato, ad esempio, il contributo di Olympe de Gouges che nel 1791 scriveva la *Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina*³¹, in aperta contrapposizione alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, sostituendo ogni volta che fosse necessario i termini "uomo" e "cittadino" con "donna e uomo" o "cittadina e cittadino", nel tentativo di "rompere" «l'universalismo che tende ad utilizzare in modo neutrale il termine maschile»³². Certo, Olympe de Gouges attraverso l'introduzione di parole come "donna" e "cittadina" provava a compiere un'operazione non semplicemente di carattere linguistico, ma sostanziale e politica, rivendicando anche per la donna un ventaglio di possibilità e prerogative, che sono rimaste, per molto tempo, destinate soltanto all'uomo (o al cittadino)³³.

Oggi, anche laddove le Carte costituzionali utilizzino la sola declinazione maschile, nessuno dubita più che tali forme linguistiche includano anche le donne e che ad esse spettino eguali diritti, ma si è trattato di un percorso relativamente recente, complesso, faticoso (si pensi, ad esempio, all'ordinamento italiano dove è soltanto a partire dal 1960 che alle donne viene riconosciuta la possibilità di partecipare e accedere anche agli impieghi pubblici implicanti l'esercizio di poteri giurisdizionali e di potestà politiche)³⁴, sul quale occorre ancora lavorare per abbattere stereotipi che permangono

delle donne a commissioni o in altri organi di nomina parlamentare; in merito all'equilibrio di genere e alle procedure di nomine, si veda, in generale, la ricerca curata da G. Cerrina Feroni, T. Groppi (a cura di), *Procedure di nomina ed equilibri di genere*, Il Mulino, Bologna, 2022, e più in particolare, sia consentito rinviare, anche a M. C. Errigo, I. M. Lo Presti, *Le procedure di nomina di competenza parlamentare e governativa: analisi comparata e proposte per un (ri)equilibrio nell'ordinamento italiano*, in *Rassegna parlamentare*, 2020, n. 3, 455 ss.

30 C. Robustelli, *Linee guida per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo*, Progetto genere e Linguaggio. Parole e immagini della Comunicazione svolto in collaborazione con l'accademia della Crusca, progetto realizzato con il finanziamento della Regione Toscana, L. R. n. 16/2009 Cittadinanza di genere, 2012, 4 ss.

31 Cfr. O. de Gouges, *Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina*, Roma, Caravan edizioni, 2012.

32 Così A. Loche, *La liberté ou la mort. Il progetto politico e giuridico di Olympe de Gouges*, Modena, Mucchi editore, 2021, 63.

33 Sul punto, si veda altresì M. D'Amico, *Linguaggio, Costituzione e discriminazione di genere*, in M. Brambilla, M. D'Amico, V. Crestani, C. Nardocci (a cura di), *Genere, disabilità, linguaggio. Progetti e prospettive a Milano*, Milano, FrancoAngeli, 2021, 16.

34 È infatti soltanto con la sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 1960 che viene sancita l'incostituzionalità dell'art. 7 della Legge n. 1176/1919, attraverso il quale si stabiliva che l'ammissione delle donne «a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto, se non vi siano ammesse espressamente dalle leggi, quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato secondo la specificazione che sarà fatta con apposito regolamento». Secondo la Corte, tale disposizione realizzava un contrasto "irrimediabile" «con l'art. 51, il quale proclama l'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive degli appartenenti all'uno e all'altro sesso in condizioni di eguaglianza», affermando che «la diversità di sesso, in sé e per sé considerata, non può essere mai ragione di discriminazione legislativa, non può comportare, cioè, un trattamento diverso degli appartenenti all'uno o all'altro sesso davanti alla legge. Una norma che questo facesse violerebbe un principio fondamentale della Costituzione, quello posto dall'art. 3, del qua-

no sull'immagine della donna all'interno della società attuale.

Pertanto, senza forzature e a fronte dell'attuale maggiore partecipazione delle donne alla vita pubblica e alle più varie categorie professionali, appare in qualche modo auspicabile provare ad attuare un cambiamento delle abitudini linguistiche, quantomeno nell'ambito della comunicazione istituzionale³⁵. Essa, infatti, presenta un risvolto diverso rispetto al linguaggio privato e colloquiale; come ha fatto notare la senatrice Unterberger nel corso della seduta del 27 luglio 2022, a proposito dell'emendamento sul tema del linguaggio inclusivo, «*non parliamo del privato. Non contestiamo che ognuno si possa nominare, definire come vuole. Parliamo del Regolamento del Senato ed è una questione che riguarda tutte le donne, se tutte le ministre sono ministri e se la Presidente del Senato, la seconda carica dello Stato, è «il signor Presidente»*»³⁶.

Sebbene le *Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana* di Alma Sabatini³⁷ del 1987, frutto di uno studio promosso dalla Presidenza del Consiglio delle ministri e dalla Commissione delle Pari Opportunità, non abbiano ricevuto particolare applicazione, in tempi più recenti sono emersi interventi di sensibilizzazione e linee guida all'uso di un linguaggio maggiormente rappresentativo nell'ambito della pubblica amministrazione³⁸. Tuttavia, per quanto riguarda le assemblee parlamenta-

le la norma dell'art. 51 è non soltanto una specificazione, ma anche una conferma». La questione trae origine dalla vicenda di Rosa Oliva, che, dopo la laurea in Giurisprudenza, avrebbe voluto accedere al concorso per la carriera prefettizia, ma la sua domanda fu rigettata in quanto, appunto, donna. Alla storica sentenza n. 33/1960 ha fatto seguito poi l'adozione della Legge n. 66/1963 con la quale si stabiliva l'ingresso delle donne «a tutte le cariche, professioni e impieghi pubblici compresa la Magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge», cfr. M. D'Amico, *Una parità ambigua*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2020, 71 ss.; I. Alesso, *Il quinto Stato*, Milano, FrancoAngeli, 2012, 18 ss.; B. Pezzini, *Uno sguardo di genere sulla sentenza n. 33 del 1960*, in *Osservatorio costituzionale*, 2021, n. 5, 31 ss.; S. Sciarra, "Effetto farfalla". La sentenza n. 33 del 1960, in *Osservatorio Costituzionale*, 2021, n. 5, 49 ss.

³⁵ V. Gheno, *Nomi professionali femminili: singolarità o normalità?*, in *Lavoro Diritti Europa*, 2020, n. 2, 7, secondo cui «si dovrebbe tenere conto che la lingua vive e cambia al cambiare della realtà. E se la realtà è cambiata nel senso che le donne oggi possono accedere (o possono accedere più facilmente) a carriere e posizioni dalla quali prima erano del tutto escluse o erano presenti in maniera fortemente minoritaria, è naturale che la lingua [...] tenga conto di questo cambiamento»; sulla difficoltà di superare il "peso" della tradizione, si veda anche T. Groppi, *I diritti delle donne: dalla rivoluzione mancata alla rivoluzione incompiuta. E ora?*, in *DPCE online*, 2021, n.1, «la questione dei diritti delle donne è forse la sfera nella quale il peso della tradizione è più forte e gli strumenti del diritto e della politica sembrano troppo deboli, incapaci di scardinare paradigmi radicati nei millenni».

³⁶ Si veda dal resoconto stenografico della 456^a seduta pubblica, del Senato della Repubblica (XVIII legislatura), Mercoledì 27 luglio, 36.

³⁷ Le *Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana*, proposte da Alma Sabatini all'interno del libro *Il sessismo nella lingua italiana*, cit., 96 ss., contenevano indicazioni fortemente innovative, fra cui, ad esempio, evitare di utilizzare le parole *uomo/uomini* in termini universale e sostituirle con espressioni come *essere umano/persona* (ad es., non dire "i diritti dell'uomo", bensì "i diritti umani"); utilizzare la declinazione al femminile, qualora i nomi femminili siano numericamente prevalenti (ad es., non dire "Marta, Beatrice e Francesco sono andati al cinema", bensì "Marta, Beatrice e Francesco sono andate al cinema"); evitare di anteporre al cognome femminile anche l'articolo (ad es., non dire "la Meloni sostiene che...", bensì "Meloni sostiene che..."). Fra le varie raccomandazioni, vi era anche quella relativa alla declinazione dei nomi aggettivi di cariche, titoli, professioni. La proposta di Alma Sabatini, tuttavia, non ricevette l'attenzione sperata e le sue *Raccomandazioni* non furono adeguatamente attuate; tuttavia, molte indicazioni contenute in quel contributo risultano oggi attualissime, nell'intento di mettere in pratica un uso maggiormente "rappresentativo" della lingua italiana.

³⁸ In particolare, a partire dal *Codice di stile delle comunicazioni scritte ad uso delle amministrazioni pubbliche* del 1994, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ricomprendeva anche una sezione dedicata a rendere il linguaggio maggiormente inclusivo, e successivamente anche il *Manuale di Stile. Strumenti per semplificare il linguaggio delle amministrazioni pubbliche. Proposta e materiali di studio*, 1997, a cura di Alfredo Fioritto, si vedano documenti più recenti come: C. Robustelli, *Linee gui-*

ri (in realtà, come è stato rilevato, per gli organi costituzionali più in generale³⁹) non si rinviene l'utilizzo di particolari regole per l'uso di un linguaggio inclusivo, con il susseguirsi, fra l'altro, di posizioni contrapposte sul punto (si vedano, ad esempio, le diverse posizioni di Laura Boldrini e di Maria Elisabetta Casellati)⁴⁰.

In taluni casi, l'opposizione all'adozione del linguaggio di genere sembra risiedere non solo nella volontà di preservare lo stile e la tradizione linguistica, ma anche nel rispetto dello stesso principio di eguaglianza formale, in quanto differenziare il nome della carica al maschile o al femminile violerebbe «*la neutralità delle definizioni disposte dalla legge. [...] Ciascuno ha libero accesso a cariche e impieghi pubblici senza distinzione fra uomini e donne. Per cui non si può avvalorare alcuna distinzione di genere nella qualificazione delle cariche, fondata sulla personalità di chi la ricopre. La Costituzione chiede solo di essere applicata e non essere integrata in modo creativo e personalistico. Insomma, non è possibile introdurre specifiche per sottolineare il genere di chi ricopre una carica pubblica, perché la Costituzione ha annullato, a monte, questa possibilità, affermando, appunto, l'eguaglianza generale*»⁴¹. In realtà, come già evidenziato, l'utilizzo del maschile non marcato non ha di per sé un valore

da per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo, cit.; Guida alla redazione degli atti amministrativi. Regole e suggerimenti, a cura del gruppo di lavoro promosso dall'Istituto di teoria e tecniche dell'informazione giuridica (ITTIG), e dall'Accademia della Crusca, 2011, disponibile al link <http://www.ittig.cnr.it/Ricerca/Testi/GuidaAttiAmministrativi.pdf>, (ultima consultazione il 10.01.2023), 28; Linee guida per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo del MIUR, 2018; Linee guida per l'uso di un linguaggio rispettoso delle differenze di genere, Agenzia delle Entrate, 2020. Da un punto di vista normativo, si veda, invece, la L.R. Emilia-Romagna 27 giugno 2014, n. 6, Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere, che all'art. 9 prevede specifica disposizione sull'adozione di un linguaggio di genere e di un lessico delle differenze, prevedendo al III comma che «sarà predisposta idonea informativa al personale che tenga conto di una efficace semplificazione linguistica degli atti e di una redazione fedele ad un linguaggio comprensibile e veritiero oltre che rispettoso del genere». È rimasto allo stadio delle proposte, invece, il progetto di legge “Disposizioni in materia di concordanza dei titoli funzionali in base al sesso della persona cui sono attribuiti negli atti delle pubbliche amministrazioni” (n. 4335/2017), presentato alla Camera dei Deputati il 28 febbraio 2017, in base al quale si proponeva di vincolare tutte le amministrazioni pubbliche a concordare, in base al genere, titoli accademici, funzionali, professionali, nella redazione di ogni disposizione normativa. Il progetto di legge è consultabile al seguente link <http://documenti.camera.it/dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0050530.pdf> (ultima consultazione 10.01.2022).

³⁹ S. Baldin, *Eguaglianza di genere e principio antisubordinazione. Il linguaggio non discriminatorio come caso di studio*, cit., 86.

⁴⁰ In particolare, si ricordi l'attività di sensibilizzazione svolta dall'Onorevole Laura Boldrini, durante la sua Presidenza alla Camera dei Deputati, con l'invio anche di un'apposita lettera a deputate e deputati sull'utilizzo di un linguaggio declinato al maschile o al femminile, 5 marzo 2015 (il testo della lettera è disponibile al link https://st.ilssole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/Oggetti_Correlati/Documenti/Notizie/2015/03/Mydocument.pdf; ultima consultazione in data 05.01.2023); successivamente, invece la posizione dell'ex Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati (C. Robustelli, *La grammatica, bellezza, non è un'opinione*, in *Il Sole 24 ore – Alley Oop*, 15 novembre 2018, disponibile al seguente link <https://alleyoop.ilssole24ore.com/2018/11/15/cariche-al-femminile-lagrammatica-bellezza-non-e-unopinione/>, ultima consultazione in data 05.01.2023), che ha espressamente richiesto di essere denominata al maschile (“il Presidente”). Sul punto e sull'utilizzo dei *nomina agentis* declinati al femminile nei resoconti stenografici delle assemblee parlamentari, si veda, di nuovo, G. Maestri, *Linguaggio giuridico di genere e cariche istituzionali: rileggere l'eguaglianza*, cit., 427 ss. È interessante segnalare l'esperienza francese, che all'interno del Regolamento dell'Assemblea nazionale ha inserito all'art. 19 apposita disposizione, mediante la quale si chiarisce che «*Les fonctions exercées au sein de l'Assemblée sont mentionnées avec la marque du genre commandé par la personne concernée*» (art. 19, III co.)

⁴¹ M. Sgrelli, *Volgere al femminile la neutralità delle cariche pubbliche è una decisione sicuramente incostituzionale*, reperibile al seguente link <http://www.accademiadelcerimoniale.com/news/volgere-al-femminile-la-neutralita-delle-cariche-pubbliche-e-una-decisione-sicuramente-incostituzionale-di-massimo-sgrelli/>, (ultima consultazione 28.12.2022), 11 gennaio 2017.

neutro; inoltre, da un punto di vista strettamente tecnico-linguistico, il riferimento al significato della carica istituzionale o del ruolo si rinviene all'interno della radice del nome considerato (ad esempio, sindac*) ed è poi la desinenza (o il suffisso, nel caso, ad esempio, di direttrice) che aiuta a chiarire se a ricoprire tale carica sia un uomo o una donna⁴².

L'utilizzo di un linguaggio maggiormente "inclusivo", dunque, rimane un argomento ancora molto dibattuto, come si evince anche dalla mancata modifica del Regolamento del Senato e dalla sua votazione avvenuta a scrutinio segreto. La perdurante declinazione al maschile dei ruoli sembra contribuire ad evidenziare un problema di «*diseguaglianza strutturale, prodotto di relazioni sociali*»⁴³, sostanziandosi in un processo quasi involontario, inconsapevole, poiché frutto di sedimentazioni culturali, che tendono ad operare proprio come presupposti *impliciti*⁴⁴.

Tuttavia, il principio di eguaglianza, che insieme all'art. 2 informa l'intero edificio costituzionale⁴⁵, mira al conseguimento di una parità di fatto⁴⁶, che non si ferma al contrasto delle discriminazioni *formali*, ma guarda a "ciò che sta sotto" (seguendo l'etimologia del termine *sostanziale*, appunto da *sub-stare*), alle strutture sociali, alla dinamica profonda delle relazioni umane⁴⁷. In questo senso, il concetto di eguaglianza va oltre la dimensione antidiscriminatoria e assume valore di «*antisubordinazione, che riconosce l'esigenza fondativa e fondante di rimuovere la subordinazione del genere femminile al maschile, leggendo le condizioni di genere come un assetto di potere*»⁴⁸. Soltanto in questa chiave si rende possibile «*un processo di ri-definizione di tutti i soggetti coinvolti, in cui lo spazio stesso viene ridefinito per essere reso abitabile da tutti e da tutte*»⁴⁹.

Il linguaggio di genere (o inclusivo), dunque, potrebbe costituire uno strumento in attuazione anche di quel principio antisubordinazione che permea l'impianto costituzionale; la lingua presenta una valenza socio-politica in grado di incidere sulla realtà sociale e istituzionale, contribuendo al rovesciamento di quelle strutture di genere che si rivelano ancora presenti.

Sotto questa luce, declinare il linguaggio della comunicazione istituzionale delle assemblee parlamentari appare inserirsi all'interno di un processo di valorizzazione delle differenze, di ridefinizione dei modelli e di costruzione di un sistema di partecipazione paritaria fra uomo e donna. La comunicazione istituzionale costituisce un canale pubblico, ufficiale, all'interno del quale anche l'adozione di un determinato atteggiamento linguistico può costituire un "segnale" e fungere da modello, contribuendo

42 Sul punto si veda l'intervista a Cecilia Robustelli sulla rivista *Wired*, A.R. Longo, *9 buone ragioni per parlare al femminile (e usare sindache)*, 24 giugno 2016 disponibile al link <https://www.wired.it/play/cultura/2016/06/24/ragioni-parlare-femminile-sindache/> (ultima consultazione 10.01.2022).

43 S. Baldin, *Eguaglianza di genere e principio antisubordinazione*, cit., 81.

44 Si veda anche V. Valenti, *Introduzione. La questione di genere: una sfida (ancora attuale) per le democrazie del XXI secolo*, in P. Torretta, V. Valenti (a cura di), *Il corpo delle donne. La condizione giuridica femminile (1946-2021)*, Torino, Giappichelli, 2021, XXX.

45 Per questo riferimento si veda, N. Occhiocupo, *Liberazione e promozione umana nella Costituzione*, Milano, Giuffrè, 1995, 76 ss.

46 S. Baldin, *Eguaglianza di genere e principio antisubordinazione*, cit., 79.

47 In generale, si veda A. D'Aloia, *Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale: contributo allo studio delle azioni positive nella prospettiva costituzionale*, Padova, Cedam, 2002.

48 B. Pezzini, *Costituzione italiana e uguaglianza dei sessi. Il principio antisubordinazione di genere*, in B. Pezzini, A. Lorenzetti (a cura di), *70 anni dopo tra uguaglianza e differenza*, Torino, Giappichelli, 2019, 11; si veda, inoltre, sempre B. Pezzini, *L'uguaglianza uomo-donna come principio anti-discriminatorio e come principio anti-subordinazione*, in G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), *Scritti in onore di Lorenza Carlassare. Il diritto costituzionale come regola e limite al potere*, vol. III, *Dei diritti e dell'eguaglianza*, Napoli, Jovene, 2009, 1141 ss.

49 Ivi, 12.

do alla diffusione di un linguaggio maggiormente “rappresentativo”. Questo “potere” insito nella capacità delle parole di “dare forma” alla realtà sociale appare ancora più emblematico se il contesto di riferimento è quello delle assemblee parlamentari, che costituiscono, appunto, l’organo rappresentativo per eccellenza, il cuore della democrazia, la sede “creativa” delle leggi, e dove l’utilizzo di determinati usi linguistici, quali la declinazione del genere dei nomi, tra femminile e maschile, diventa un’ulteriore forma di riconoscimento della partecipazione delle donne alla vita pubblica, fornendo una rappresentazione più adeguata della realtà istituzionale.